

XVI legislatura

A.S. 1999:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, recante
interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema
giudiziario"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2010
n. 67



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 3-bis (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 3-ter (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 3-quater (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 3-quinquies (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)</i>	<i>22</i>
Commi 1 - 3	22
Commi 4 - 6	27
Commi 7 - 8-ter.....	31
Comma 9	37
Comma 10	39
<i>Articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	<i>41</i>

PREMESSA

Si premette che il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati, non è munito di relazione tecnica aggiornata, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). Si sottolinea il fatto che in tal modo in seconda lettura non si hanno a disposizione tutti gli elementi per una esaustiva valutazione degli effetti finanziari delle norme.

Tra l'altro, nel far rinvio alle osservazioni sui singoli articoli, si fa presente in linea generale che non risulta soddisfatto il requisito previsto dalla nuova legge di contabilità circa una puntuale specificazione degli elementi di supporto ad una clausola di invarianza di oneri che sia effettiva e che non si esaurisca in una mera petizione di principio.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il comma 1 provvede alla modifica dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, differendo a non oltre il 31 dicembre 2010 la validità delle norme ivi contenute in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, ad integrazione delle

disposizioni contenute nel R.D. n. 12 del 1941, laddove la norma stabiliva, invece, tale termine al 31 dicembre 2009.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo si limita a differire di un anno un termine ordinatorio a cui non sono riconducibili altri effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che i giudici onorari e i vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009, e per i quali non è consentita a legislazione vigente un'ulteriore conferma, nonché per i giudici di pace, il cui mandato scadrà entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal primo gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 riferisce che il dispositivo, nella sua versione iniziale, provvede alla proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009, fino alla definizione dell'*iter* parlamentare del

disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Quindi, evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362, che già prevede, a legislazione vigente, e nella legge di bilancio per l'anno 2010, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

La integrazione al comma apportata dalla Camera dei deputati, per cui si è aggiunta alla versione iniziale anche la proroga per i giudici di pace, il cui mandato scadrebbe al 31 dicembre 2010 senza possibilità di rinnovo, è, invece, sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerando che, come peraltro conferma la RT al disegno di legge iniziale, il dispositivo provvede alla dilazione di un termine ordinatorio, che non influisce però sulla validità delle norme sostanziali (per l'appunto, la prevista nomina, rispettivamente, dei magistrati onorari e dei giudici di pace), per le quali si prevede a legislazione vigente, comunque, la nomina di tali figure¹, non vi sono osservazioni.

¹ Dal punto di vista metodologico, infatti, ai fini della determinazione dei fabbisogni sulla cui base opera costruzione delle previsioni di stanziamento iscritte nel bilancio a l.v., appare presumibile che gli stanziamenti già previsti prevedano le risorse necessarie ad assicurare la copertura dei posti, indipendentemente dal termine di scadenza e dal divieto di rinnovo degli incarichi per coloro che già rivestano tali incarichi.

Il comma 2-*bis* reca una norma interpretativa del secondo comma dell'articolo 50 della legge sull'ordinamento giudiziario, laddove è stabilito che gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato e possono essere confermati nell'incarico, riferendo che la norma si interpreta nel senso che non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

Il comma 1 provvede ad alcune integrazioni e modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, recante, quest'ultima, norme a disciplina di misure di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e l'introduzione delle cd. tabelle infradistrettuali, a cui vengono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, recante disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio del magistrato: 1) il comma 3 è sostituito, ivi prevedendosi che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente le sedi "disagiate", in numero non superiore a ottanta, anziché le sessanta previste dalla norma

vigente; 2) al comma 4, primo periodo, si provvede ad elevare il tetto massimo numerico ivi previsto dei magistrati assegnabili alle suddette sedi "disagiate", portandolo da cento a centocinquanta unità;

- b) l'articolo 1-*bis*, laddove la legislazione vigente prevede norme in materia di trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura "immediata", il dispositivo è abrogato;
- c) all'articolo 2, comma 1, laddove è prevista la disciplina dei casi in cui spetta l'indennità in caso di trasferimento d'ufficio, è soppresso il riferimento al caso del trasferimento nelle sedi a copertura "immediata" di cui all'ex articolo 1-*bis*, abrogato dalla lettera precedente;
- analoghe modifiche sono indicate alla lettera d), in relazione all'aumento previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e alla lettera e), relativamente all'articolo 5 dove erano previste norme in tema di valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio.

Il comma 2 prevede la copertura del dispositivo indicato al comma precedente, prevedendo un'autorizzazione di spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, per cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 si sofferma anzitutto sul contenuto del dispositivo, specificando che esso contempla l'incremento del numero di magistrati da assegnare alle sedi disagiate, da 100 a 150 unità. Segnala, in proposito, che il criterio utilizzato per la quantificazione degli oneri è stato analogo a quello utilizzato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, con l'aggiornamento al 2009 degli importi relativi al trattamento stipendiale dei magistrati (del magistrato ordinario con tre anni di anzianità per la determinazione dell'indennità mensile e del magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, come importo medio, per l'indennità di prima sistemazione).

Il prospetto che segue riproduce gli elementi riportati dalla RT.

CALCOLO DEGLI ONERI:

1) Indennità mensile	
- Importo stipendiale tabellare su base annua	35.175,78
- INPDAP	8.512,54
- IRAP	2.989,94
<i>Totale onere unitario</i>	<u>46.678,26</u>

Onere anno 2010 e successivi
euro 46.678,26 x 50 (numero in più di magistrati da assegnare) = euro 2.333.913,00

2) Indennità di prima sistemazione	
- Indennità integrativa speciale mensile	1.006,51
- INPDAP	243,58
- IRAP	85,55
- Totale	1.335,64

Importo indennità di prima sistemazione
1.335,64 x soli 9 mesi = euro 12.020,80
Onere anno 2010
euro 12.020,80 x 50 (numero nuovi magistrati da assegnare) = euro 601.039,93
Onere anno 2011 e successivi
euro 12.020,80 x 20 (turn over annuo) = euro 240.415,97

Riepilogo oneri
anno 2010 = 2.934.952,93
anno 2011 = 2.574.328,97
anno 2012 = 2.574.328,97

La RT conclude l'analisi ribadendo che ai suddetti oneri si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Al riguardo, per i profili metodologici, sia di quantificazione che di copertura, occorre innanzitutto valutare gli effetti complessivi del dispositivo in esame, per cui esso, aumentando il numero delle sedi dichiarabili annualmente dal C.S.M. "disagiate" di n. 20 unità rispetto alla legislazione vigente (80 anziché 60) e sopprimendo la fattispecie delle 10 sedi c.d. a copertura "immediata" (*ex art. 1-bis*), provvede, però, nel contempo, anche alla elevazione del "tetto" massimo numerico dei magistrati trasferibili d'ufficio, portandolo da *max n. 100* a 150 unità annue.

Per i profili di diretto interesse, richiamandosi alle riflessioni di analogo tenore già formulate a suo tempo², sarebbe in proposito utile l'acquisizione di elementi dettagliati in merito al numero medio annuo dei trasferimenti "d'ufficio" disposti a l.v. negli ultimi anni, i cui effetti sarebbero, a rigore, da ritenere scontati nei saldi finanziari a l.v., fornendo l'indicazione della casistica specifica cui essi devono essere riferiti³.

Inoltre, sempre dal punto di vista metodologico, andrebbe chiarito l'effetto aggiuntivo quantificato in relazione al meccanismo del *turn over* ipotizzato in n. 20 unità a decorrere dal 2011, atteso che, ad un primo esame, il relativo onere annuo - da corrispondere ai

² SENATO DELLA REPUBBLICA, Nota di Lettura n. 13, pagina 7 e seguenti.

³ Ad analoga richiesta formulata in relazione all'esame dell'A. S. 1018, il Ministero dell'economia e delle finanze rinviava alla Amministrazione della Giustizia. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 114137 del 30 settembre 2008.

relativi magistrati per l'avvicendamento - dovrebbe già esser compreso nell'ambito di quello calcolato in relazione alle *max* n. 50 unità annue in più rispetto alla previsione a l.v., indicate dalla norma quale limite quantitativo massimo aggiuntivo delle assegnazioni d'ufficio a sedi dichiarate "disagiate"⁴.

D'altro canto, venendo ai profili di copertura, occorre soffermarsi sulla formulazione del dispositivo, dal momento che, in parziale coerenza con la natura giuridica delle fattispecie di spesa ivi considerate - riducibili, queste ultime, senza dubbio a diritti soggettivi "perfetti", in presenza dei presupposti previsti dalla legge - esso viene non di meno formulato sotto forma di "autorizzazione" di spesa, pur in presenza di un onere chiaramente incompatibile con un meccanismo del tipo "tetto massimo", trattandosi appunto di diritti soggettivi "perfetti". Oltretutto va tenuto conto che la copertura finanziaria dell'onere a regime è assicurata dall'ammontare delle entrate riassegnate di cui all'articolo 4, richiamate al comma 2, lettera b) dell'articolo in esame⁵.

In merito, ove quindi si intenda l'onere come previsione di spesa, oltre alla richiesta di rassicurazioni circa la congruità della spesa ivi ipotizzata, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che sia idonea a compensare eventuali oneri aggiuntivi che dovessero realizzarsi rispetto alla spesa prevista.

⁴ Ad analoga osservazione formulata a suo tempo, il Ministero dell'Economia e delle finanze si limitava a ribadire che la previsione d'onere aggiuntiva aveva fini cautelativi.

⁵ In proposito, merita una sottolineatura la circostanza per cui l'istituto contabile della "riassegnazione" delle entrate è di norma preferibilmente associato al sostenimento di oneri comunque compatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa, i quali potranno essere sostenuti solo allorché saranno introitate le entrate devolute. Tale circostanza, invero, non pare potersi a rigore applicare al caso in esame, dal momento che è la stessa norma primaria che disciplina termini e modalità per il sostenimento degli oneri relativi al trasferimento alle sedi disagiate, per il cui sostenimento non potranno opporsi ragioni di insufficienza delle risorse a tal fine riassegnate ai sensi del successivo articolo 4, commi 5 e 6.

In ordine ai profili di quantificazione, non vi è invece nulla da osservare circa i parametri a valore adottati, salvo fornire l'indicazione anche delle percentuali di computo delle componenti contributive e previdenziali assunte.

In merito alla copertura, per la parte relativa alle maggiori entrate, si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 3

(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti)

Il comma 1, così come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il C.S.M. provveda, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 133 del 1998, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto anche nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o che tale domanda abbiano

successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.

Il comma 2 stabilisce che non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo: *a)* magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico; *b)* magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; *c)* magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; *d)* magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

Il comma 3 prevede che la percentuale di cui al comma 2, lettera *a)*, è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

Il comma 4 prevede che le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

Il comma 5, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede che il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe⁶.

⁶ Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e la Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia.

Il comma 6 stabilisce che nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe, viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

Il comma 7 prevede che nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

Il comma 8, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede che ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo, si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge n. 133 del 1998. La modifica intervenuta alla Camera, stabilisce, in particolare, che nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. L'integrazione introdotta prevede, inoltre, che dall'attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT al disegno di legge iniziale A. C. 3084 non considera il dispositivo; né le modificazioni intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state corredate di una RT.

Al riguardo, pur trattandosi di un dispositivo avente un apparente rilievo meramente ordinamentale, occorre formulare alcune osservazioni.

In particolare, per i profili di interesse, occorre soffermarsi sulla modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento in relazione al comma 8, laddove, al dispositivo del testo iniziale, si è aggiunta la previsione di un trattamento ridotto alla metà, nel caso i magistrati fossero interessati da una trasferimento d'ufficio a sede distante meno di 100 chilometri rispetto a quella di servizio.

Se ad un primo esame il dispositivo sembrerebbe palesare un effetto "riduttivo" degli oneri rispetto a quanto non sia già stabilito dalla legislazione vigente, a fronte dell'eventualità che il trasferimento d'ufficio sia disposto da una sede che disti meno di 100 chilometri rispetto a quella considerata "disagiata", occorre però segnalare che l'intero impianto di cui alla legge n. 133 del 1998 nel testo vigente è riferito, però, esclusivamente, al caso di trasferimenti disposti in sedi che distano più di 100 chilometri da quella di servizio.

Ne consegue che, a rigore, si tratterebbe pertanto di fattispecie "aggiuntiva" a quella prevista dalla legislazione vigente, che contempla il solo caso dei trasferimenti d'ufficio ad una sede che dista più di cento chilometri da quella di appartenenza, come emerge chiaramente dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008.

Per i profili di interesse ne consegue che la fattispecie introdotta dalla modifica è a tutti gli effetti da considerarsi "aggiuntiva" rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente, non potendo, inevitabilmente, scontarsi i relativi effetti finanziari nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente.

Pertanto, a meno di una formale previsione di (nuovi) oneri a tal fine e della indicazione di una idonea copertura finanziaria, l'idoneità effettiva della clausola di invarianza, inserita nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, andrebbe dimostrata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009. Diversamente, il dispositivo si configurerebbe come nuovi oneri a carico del bilancio, fattispecie che è vietata.

Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)

L'articolo, inserito alla Camera dei Deputati, prevede al comma 1 che il C.S.M., ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati di recente con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009, sussista ancora una copertura superiore al 30 per cento dei posti, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati anche le funzioni requirenti al termine del tirocinio, sia pure antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Il comma 2 stabilisce invece che, fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1, deve avvenire previo assenso per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai

sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Il comma 3 stabilisce che il procuratore della Repubblica può disporre che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo, mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

Il comma 4 prevede modificazioni al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (*recante norme sulla nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150*, e in particolare, in tema di assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio.

Le integrazioni sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che il dispositivo interviene perlopiù su aspetti chiaramente procedurali - in particolare, in relazione ai commi 1-3 e 4, lett. b) -, andrebbero comunque richiesti elementi circa l'effettiva esperibilità dell'*iter* di cui al comma 4, lett. a) da parte del C.S.M., avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già iscritte nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente⁷.

⁷ In proposito, occorre segnalare che proprio in relazione alle norme in materia di passaggio di funzioni da requirenti a giudicanti e viceversa (articolo 13, comma 3, del d.gls. n. 160/2006) -per cui la novella in esame prevede, espressamente, una possibilità di deroga - l'articolo 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prefigura invece il sostenimento di specifici oneri in relazione ad una specifica procedura concorsuale prevista per il cambio di funzioni. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV legislatura, Nota di Lettura n. 171 su "Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),

Articolo 3-ter

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

Il comma 1 prevede che all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (*recante norme di Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150*), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi 1- *bis* e *ter*: 1) al comma 1-*bis* è stabilito che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio; 2) il comma 1-*ter* prevede che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura,. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia .

l), m), n), o), p), q) e r) della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge". (Atto del Governo n. 559), pagina 11-12.

L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che il dispositivo provvede a modificare ed integrare le disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti, le modalità di esercizio ed i compiti rientranti nelle funzioni di direzione degli uffici giudiziari, cui sono strettamente correlate, tra l'altro, anche le disposizioni in materia di formazione, sia di personale amministrativo di supporto che per il personale di magistratura (in particolare, per quest'ultimo si rinvia al successivo articolo *3-quater*).

In proposito, si segnala che la prevista attivazione di moduli procedurali, nonché di compiti aggiuntivi e nuovi adempimenti nella responsabilità dei responsabili degli uffici giudiziari sembrerebbe prefigurare di per sé la necessità di sopperire ai relativi nuovi fabbisogni che, con ogni probabilità, conseguiranno per gli uffici in termini di risorse sia umane che strumentali, dovendo le singole sedi giudiziarie attivare d'ora innanzi un sistema di rilevazione e monitoraggio puntuale dei procedimenti nella fase iniziale.

In tal senso, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una esplicita clausola di neutralità, che assicuri circa la sostenibilità dei relativi fabbisogni, mediante l'utilizzo delle sole risorse già scontate a legislazione vigente.

Articolo 3-quater

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

Il comma 1 stabilisce che al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (recante norme *Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, laddove sono previsti i compiti della scuola, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente *d-bis)*, in cui si prevede che all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;

a) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il CAPO II-*bis* (dedicato ai *CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO*), in cui si inserisce l'articolo 26-*bis*, dove si prevede che i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze

riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative. Il comma 3 prevede che la valutazione è comunicata al CSM per le valutazioni in ordine al conferimento dell'incarico direttivo. Il comma 4 prevede che la valutazione positiva di idoneità si conserva per cinque anni, e il comma 5 stabilisce che Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione .

Il comma 3 prevede, inoltre, che dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo aggiunto alla Camera al testo del disegno di legge iniziale è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo che ha inserito l'articolo precisa che il dispositivo non comporta nuovi o

maggior oneri a carico del bilancio dello Stato, occorre non di meno rilevare che la norma in esame provvede però a definire uno specifico fabbisogno formativo aggiuntivo, rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

In proposito, pur considerando la apposizione della clausola di neutralità finanziaria indicata al comma 3, circa la sostenibilità dei relativi oneri a valere degli ordinari stanziamenti annualmente disposti in favore della Scuola della Magistratura, senza nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato, occorre nondimeno rilevare alcune questioni di carattere metodologico peraltro già formulate in passato⁸ e che di seguito vengono riassunte.

In proposito, infatti, tenuto conto che l'esame e la approvazione dell'A.G. n. 544 della XIV Legislatura⁹, da cui è scaturito il decreto legislativo n. 26 del 2006, recava una specifica RT che quantificava gli oneri di funzionamento della scuola sulla base di specifici parametri che tenevano conto, tra l'altro, dei fabbisogni formativi e didattici che essa avrebbe dovuto affrontare, si segnala che l'attivazione di nuove attività didattiche appare suscettibile di potere determinare maggiori fabbisogni annuali per la scuola.

Infine, si segnala che la idoneità effettiva della clausola di invarianza, inserita nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, va dimostrata nella sua effettiva sostenibilità ai sensi

⁸SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Elementi di Documentazione n. 42, pagine 29-30.

⁹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Legislatura, Nota di lettura n. 167 sullo schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150) (Atto del Governo n. 544); in particolare, pagine 14-15.

dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 3-quinquies

(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (*Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*), e successive modificazioni,, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al terzo comma, laddove è disciplinato l'obbligo di parere in merito al conferimento degli uffici direttivi, è soppressa l'esclusione di tale obbligo per quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture; *b)* dopo il terzo comma è aggiunto un nuovo comma in cui si prevede che il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

L'articolo, inserito alla Camera dei Deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 4

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

Commi 1 - 3

Il comma 1 stabilisce che con uno o più D.M., entro sessanta giorni, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione digitale*). Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 2 prevede che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, secondo le regole tecniche che saranno stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che all'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove sono riportate norme in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica in materia di processo civile e penale, sono apportate, in particolare, le seguenti modificazioni:

a) i commi 1-2, sono sostituiti dai seguenti: 1) il comma 1, prevede che a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata. Allo stesso modo, si procede per le notificazioni e le comunicazioni per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il primo settembre 2010, si provvede alla individuazione degli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 e 2. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

Il comma 3-*bis* prevede che nell'albo degli avvocati è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata, prevedendosi che gli stessi, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 afferma che le norme in esame recano misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia, prevedendo il riordino e la semplificazione della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni tra gli uffici giudiziari e le parti del processo civile e penale mediante l'utilizzo di procedure telematiche, anche attraverso l'adozione della posta elettronica certificata. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, la relazione tecnica specifica che tutti gli uffici giudiziari risultano già dotati delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, introdotte dal provvedimento in esame. Da notizie recenti fornite dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati risulta, infatti, che tutti gli uffici giudiziari dispongono attualmente di almeno due caselle di posta elettronica certificata. Gli interventi risulterebbero già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione della giustizia (capitoli 1501 e 7203), compresi i necessari sviluppi di software sull'attuale infrastruttura, e non necessitano quindi di ulteriori risorse finanziarie.

La RT assicura inoltre che l'entità delle risorse utilizzate per le comunicazioni e le notificazioni telematiche è tale da non pregiudicare l'espletamento delle ordinarie attività in materia di gestione del sistema informativo dell'amministrazione della giustizia. Il venir meno degli oneri connessi alle spese di notificazione (oneri per le trasferte degli ufficiali giudiziari e spese postali) consente, inoltre, di conseguire importanti risparmi a valere sulle spese di giustizia, allo stato non quantificati. Dai dati in possesso dell'amministrazione della giustizia risulta che, nell'ultimo anno di riferimento (2008), gli oneri a carico dello Stato per la notificazione in materia penale ammontano a complessivi 27 milioni di euro. La prevista adozione nel processo civile e penale della modalità di notificazione per via telematica determinerà un risparmio di spesa stimato prudenzialmente nell'ordine del 30 per cento. Va comunque considerato che i risparmi saranno conseguiti gradualmente in parallelo con l'attuazione della disciplina di dettaglio.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico di copertura, ribadendo in tal senso le considerazioni già formulate di recente^{10 11}, occorrerebbero puntuali dati per ciascuna norma, in ordine al numero degli uffici interessati dagli adeguamenti informatici previsti, nonché ulteriori elementi in ordine ai costi unitari delle apparecchiature e delle postazioni informatiche per ciascun ufficio.

¹⁰ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 44 sull'A.S. 1440: "Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace", pagina 30 e seguenti.

¹¹ Elementi di documentazione n. 4 della XVI Legislatura, pagina 37.

In punto di quantificazione, prescindendo ovviamente dagli effetti indiretti della misura, in particolare, si segnala che la portata delle modifiche organizzativo-informatiche in esame sembra determinare sensibili ricadute sulle attività processuali, per cui andrebbero approfonditi gli effetti che una siffatta innovazione, in cui si prevede l'esclusivo ricorso alle tecnologie informatiche per gli atti di notificazione, potrà avere anche sui fabbisogni di personale dotato di specifiche professionalità informatiche, nonché di formazione del personale della Amministrazione giudiziaria attualmente già in servizio e, più in generale, sulle spese di funzionamento¹².

Inoltre, per i profili tecnici di copertura, dal momento che la relazione tecnica afferma che gli interventi ivi previsti risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia (capitoli 1501 e 7203)¹³, andrebbero meglio chiarite le ragioni per cui si ritiene che le norme in esame possano trovare adeguata copertura a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente la cui dotazione dovrebbe, a rigore, essere stata calibrata sui soli fabbisogni di spesa desumibili dalla legislazione vigente e non scontando anche altri interventi futuri.

¹² In tal senso, si segnalano le valutazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nel parere reso sul testo del decreto l'11 gennaio scorso.

¹³ Ivi riferendosi, rispettivamente, alle risorse destinate alla gestione e al funzionamento del sistema informativo, nonché al funzionamento e alla manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti (capitolo 1501, che reca uno stanziamento di competenza di 38,7 milioni di euro per l'anno 2010), e delle risorse per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi (capitolo 7203, che reca uno stanziamento di competenza pari a 21,9 milioni di euro per l'anno 2010).

Commi 4 - 6

Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 in esame sono finalizzate ad incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche per la riproduzione di copia degli atti processuali, scoraggiando la richiesta di copie cartacee; infatti, si prevede che l'importo del diritto di copia rilasciato su supporto cartaceo venga stabilito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 115 del 2002, in misura superiore di almeno il 50 per cento rispetto al costo delle copie rilasciate in formato elettronico.

Per queste ultime, invece, il pagamento avverrà secondo il numero di pagine memorizzate (così come precedentemente fissato per le copie cartacee), in luogo del previgente pagamento fisso di €4,14 per ogni dischetto informatico da 1,44 MB (*c.d. floppy disc*) o di €295,16 richiesto per il rilascio di documentazione su *compact disc*,¹⁴ che prescindeva dal numero di pagine di cui si compone l'atto.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati il comma 5 è stato modificato nel senso di prevedere la nuova disciplina descritta non solo per gli atti di cui viene richiesta la copia senza certificazione di conformità di cui all'allegato 6 del D.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)¹⁵, ma anche per il diritto di copia autentica di cui all'allegato 7 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Ulteriore modifica ha riguardato la parte finale del comma 5 in discorso, ove viene specificato che la sospensione dell'applicazione dell'allegato 8 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002 opera

¹⁴ Di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

¹⁵ Così come previsto dalla norma originaria.

limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

Infine il comma 6 dispone che il maggior gettito derivante dalle disposizioni contenute nei suddetti commi 4 e 5, per la parte eccedente la copertura degli oneri recati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del provvedimento in esame, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato al Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico.

La RT evidenzia che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 in argomento intendono incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie per il rilascio delle copie giudiziarie.

In tal senso viene infatti previsto l'aumento di almeno il 50% dei diritti di copia su supporto cartaceo e la determinazione, nella misura fissata attualmente e per le copie cartacee, dei diritti di copia su supporto informatico, in ragione delle pagine memorizzate.

Con riferimento al flusso di gettito si sottolinea che attualmente il 90% delle copie è richiesto su supporto cartaceo e solo il 10% è richiesto su supporto informatico, per un ammontare annuo di entrate pari a 16 mln di euro.

Pertanto ipotizza che con la nuova disposizione la percentuale delle copie richieste in via informatica aumenterà, prudenzialmente, al 40%, con un gettito corrispondente a circa 6,4 mln di euro.

Sul restante 60% delle copie, rilasciate su supporto cartaceo ed a cui corrispondono entrate per 9,6 mln di euro, si stima, in ragione delle nuove disposizioni, l'incremento di gettito del 50% dell'attuale ammontare, pari quindi a 4,8 mln di euro.

Sarà pertanto tale gettito che sarà riassegnato, al netto della copertura degli oneri di cui al citato articolo 2, comma 2, lettera b), del disegno di legge in esame, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per finanziare ulteriori progetti di implementazione informatica il cui sviluppo consentirà di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.

Al riguardo si evidenzia, in prima analisi, che la RT non cita le fonti dalle quali essa trae i dati sulla cui base costruisce l'ipotesi di maggior gettito.

Inoltre, essa non sembra quantificare, specificatamente, la variazione di gettito che dovrebbe rivenire dalla nuova modalità di pagamento delle copie su supporto informatico in ragione delle pagine memorizzate, a fronte della previgente disciplina di pagamento in ragione fissa, così come disposto dal citato allegato 8 del D.P.R. n. 115 del 2002¹⁶.

Tale considerazione viene supportata anche dalle modifiche intercorse durante l'esame presso la Camera dei deputati, in base alle quali la nuova disciplina riguardante il diritto di copia in formato elettronico si applica solo per i supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate; da ciò quindi sembra evincersi che rimarrebbe comunque il pagamento in misura fissa per i documenti non quantificabili in un numero definito di pagine.

In tal senso quindi sarebbe opportuno che il Governo fornisca una integrazione della RT inerente alla nuova metodologia di calcolo,

¹⁶ E' verosimile infatti ipotizzare che in alcuni casi il pagamento sarà inferiore rispetto a quello attuale, ma in altri casi potrà anche esser superiore.

che esclude quella quota di copie per cui risulta impossibile calcolare il numero di pagine memorizzate e per le quali continua ad applicarsi il diritto di copia fisso.

Con riferimento invece alla tipologia dell'onere da coprire, occorre sottolineare che il citato articolo 2, comma 2, lettera b), al cui commento si rinvia, riguarda un onere a regime e certo, trattandosi di un'autorizzazione di spesa permanente, laddove invece la modalità di copertura individuata presenta margini di incertezza. In particolare, non risulta puntualmente verificabile la percentuale di incremento dell'utilizzo della documentazione informatica che, ad un primo esame, sembra legato a diversi fattori di difficile valutazione, quali ad esempio la disponibilità di strumenti informatici da parte del soggetto richiedente.

Inoltre, se la disposizione dovesse cogliere in pieno l'obiettivo di utilizzo al 100% dei supporti informatici, non si avrebbe più il maggior gettito stimato in 4,8 mln di euro (posti a copertura del citato onere, ma anche, in via residuale, al finanziamento di ulteriori progetti di implementazione informatica volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario).

In ogni caso, il flusso di maggior gettito stimato in RT dovrebbe avere un andamento variabile nel tempo e tendente alla flessione, fino ad arrivare all'annullamento totale nell'ipotesi teorica di utilizzo al 100% del supporto informatico.

Tale considerazione acquista maggior efficacia se si pensa che, pur essendo la nuova metodologia di calcolo dei diritti di copia temporanea, non viene indicato il termine entro il quale dovrà

emanarsi il regolamento di cui al citato comma 40 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Commi 7 - 8-ter

Il comma 7 stabilisce che il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. E' stabilito che il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulino apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che la stipula delle apposite convenzioni, non comporta nuovi riflessi negativi a carico del bilancio dello Stato, potendosi fronteggiare i relativi oneri con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per quanto concerne i profili di copertura, in considerazione dell'onerosità evidenziata dalla relazione tecnica, appare necessaria la richiesta di elementi conoscitivi concernenti l'ipotizzabile onere derivante dalla norma, con l'indicazione delle risorse previste al legislazione vigente attraverso cui farvi fronte.

Il comma 8 prevede che al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 125, concernente le norme in materia di contenuto indicato nell'atto di riassunzione della causa, al primo comma, oltre all'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire, è aggiunto anche l'obbligo di indicare il proprio codice fiscale; *b)* all'articolo 163, contenente norme sul contenuto dell'atto di citazione, al terzo comma, n. 2), è previsto che l'atto debba contenere il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; *c)* all'articolo 167, recante norme in materia di comparsa di risposta ad una citazione, al primo comma, è previsto che nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare oltre alle proprie generalità anche il codice fiscale; *d)* dopo l'articolo 149 è inserito l'articolo 149-bis (*Notificazione a mezzo posta elettronica*), dove si prevede che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. In tal caso, è stabilito che l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto, sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. E' previsto che l'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della

giustizia; *d-bis*) all'articolo 530, recante norme sul provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita dei beni, sono aggiunti nuovi commi in cui si prevede che il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati anch'essi con modalità telematiche.; *d-ter*) all'articolo 533, inerente agli obblighi del commissionario della vendita all'incanto, il primo periodo del primo comma è sostituito prevedendosi che il commissionario assicuri agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo ; *d-quater*) il primo comma dell'articolo 540, inerente alle modalità "per contanti" del pagamento del prezzo e rivendita della procedura all'incanto, viene abrogato; *d-quinquies*) all'articolo 569, inerente al provvedimento per l'autorizzazione della vendita all'incanto da parte del giudice, viene previsto che con la stessa ordinanza di decisione del giudice , questi può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche; *d-sexies*) all'articolo 591-*bis*, inerente al provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto, si prevede che se vi sono opposizioni (alla vendita all'incanto) il tribunale decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con apposita ordinanza.

Le dette modifiche, tutte inserite, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che le disposizioni in esame attengono a modifiche procedurali e agli atti che integrano la esecuzione del procedimento di esecuzione nei processi civili, andrebbe anzitutto confermato che ai relativi eventuali oneri aggiuntivi, si potrà far fronte avvalendosi delle sole risorse già previste dagli stanziamenti iscritti in bilancio.

A tale proposito, richiamando in particolare le modifiche indicate dalla lettera *d-quinquies*), andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità che escluda qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Il comma 8-*bis* prevede che alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 161-*bis* è aggiunto l'articolo 161-*ter* (*Vendite con modalità telematiche*) in cui si prevede che il Ministro della giustizia con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Il successivo comma 8-ter prevede che con apposito decreto il Ministro della giustizia stabilisca le modalità tecnico operative per l'effettuazione delle vendite con modalità telematica.

L' articolo, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, ribadendo analoghe valutazioni già formulate di recente¹⁷, andrebbe anzitutto chiarito se l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di attrezzature per la ricezione di pagamenti automatizzati non si rifletta anche in maggiori oneri di funzionamento per l'Amministrazione della giustizia, oltre che in relazione alle attrezzature tecniche necessarie alla ricezione dei pagamenti (es. sistemi "pago bancomat" etc.), in termini di forniture di servizi elettrici e in relazione all'ipotizzabile formazione del personale preposto alla cura degli adempimenti connessi.

Tali chiarimenti appaiono ancor più necessari alla luce della circostanza che, come previsto dal successivo comma 8-ter, solo con un successivo atto normativo si stabiliranno nel dettaglio le modalità operative per l'espletamento di tali procedure: circostanza, quest'ultima, che potrebbe determinare solo in seguito l'insorgenza di fabbisogni strumentali e/o tecnici con conseguenti esigenze di adeguamento degli stanziamenti.

b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono inseriti i seguenti articoli 1) 169-quater (*Ulteriori modalità del pagamento del*

¹⁷ XVI Legislatura, Nota di lettura n. 44, pagina 33.

prezzo di acquisto) in cui si stabilisce che il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale; 2) l'articolo 169-*quinquies* (*Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite*) in cui si prevede che i soggetti nominati o ai quali sono affidate le vendite con incanto, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente, un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita;

I dispositivi, aggiunti nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, sono sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, ribadendo analoghe valutazioni già formulate di recente¹⁸, andrebbe anzitutto chiarito se l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di attrezzature per la ricezione di pagamenti automatizzati non si rifletta anche in maggiori oneri di funzionamento per l'Amministrazione della giustizia, oltre che in relazione alle attrezzature tecniche necessarie alla ricezione dei pagamenti (es. sistemi "pago bancomat" etc.), in termini di forniture di

¹⁸ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Nota di lettura, n. 44, pagina 33.

servizi elettrici e in relazione all'ipotizzabile formazione del personale preposto alla cura degli adempimenti connessi.

c) l'articolo 173-*quinquies* (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo*), viene sostituito stabilendosi che il giudice può disporre che sia la presentazione dell'offerta d'acquisto che la prestazione della cauzione possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo *telefax* o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte. E' altresì stabilito che il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

Comma 9

Il comma 9 prevede che per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle

sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. E' previsto, inoltre, che l'allestimento e funzionamento del sistema informatico resti a carico degli intermediari abilitati.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari, in quanto gli stessi saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione, il cui modello verrà redatto di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. La disposizione dovrebbe determinare un minor costo per l'amministrazione, allo stato non quantificabile, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, che, per la sola riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo (euro 252.000.000), ammontano a circa 7.000.000 di euro con un aggio fissato al 2,8 per cento del riscosso

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo valutazioni già formulate a suo tempo¹⁹, con specifico riferimento ai dati riportati in RT in relazione alla stima del minor onere da sostenere per le commissioni da corrispondere agli istituti di credito rispetto al costo attualmente sostenuto, occorre sottolineare che se, per un verso, la medesima RT prevede che in relazione agli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari questi siano posti a carico dei terzi contraenti, per altro verso andrebbero comunque considerati gli ipotizzabili maggiori oneri connessi alla effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione giudiziaria sulla gestione della riscossione da parte dei privati.

Comma 10

Il comma 10 stabilisce che il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la

¹⁹ SENATO DELLA REPUBBLICA, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 44, pagine 33-34.

tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare che le attività in oggetto possano essere effettivamente realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 11 prevede che si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3084 non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 4-bis

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo prevede che la facoltà di cui all'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove è previsto che il Ministro della giustizia possa ricorrere alle procedure di mobilità per la copertura delle vacanze organiche di personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, possa essere esperita fino al 31 dicembre 2012.

L'articolo è stato aggiunto alla Camera dei deputati ed è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che l'allegato 7 alla legge finanziaria 2008 non scontava effetti finanziari in relazione al dispositivo richiamato dalla norma in esame, che inizialmente era previsto per il triennio 2008/2010, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>